



SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO

REGOLAMENTO EDILIZIO UNIFICATO

ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 380/2001, dell'art. 106 della L.R. 65/2014 e del D.P.G.R. 24.07.2018 n. 39/R/2018

Intesa Stato-Regioni del 20.10.2016
Delibera Giunta Regionale 21.05.2018 n. 524

Approvato con delibera del Consiglio comunale 05.11.2019 n. 94

APPENDICE 1

Disciplina sugli scarichi

Sindaco: Lorenzo Falchi

Assessore all'urbanistica: Damiano Sforzi

Dirigente Settore sviluppo del territorio: Lorenzo Venturini

Unità di progetto intercomunale Calenzano – Sesto Fiorentino
"Ufficio regolamenti e norme edilizie"

Giacomo Trentanovi (Coordinatore)

Massimo Gensini (Responsabile Servizio edilizia Comune Calenzano)

Mario Lopomo (Responsabile Servizio Pratiche edilizie)

Gianna Paoletti (Responsabile Area edilizia Comune Calenzano)

Lorenzo Venturini (Dirigente Settore Sviluppo del territorio)

Collaboratori:

Tiziana Baldi, Filippo Bernini, Andrea Bonatti, Simona Breschi, Maurizio Bresci, Valeria Casella
Silvia Ciucchi, Sabrina Di Natale, Antonio Di Paola, Alessandra Guidotti, Pietro Paolo Londino
Simona Palatresi, Laura Panerai, Antonio Parenti, Giovanni Rizzo

CAPO I - ZONE SERVITE DA PUBBLICA FOGNATURA

Art. 1. Disposizioni per gli scarichi in pubblica fognatura

1. A seguito dell'adesione dei Comuni di Calenzano e Sesto Fiorentino all'ente Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n° 3 – Medio Valdarno (A.A.T.O. n° 3), i servizi di fognatura e di depurazione presenti sul territorio comunale sono gestiti in via esclusiva da Publiacqua S.p.A.

2. Sulla base di quanto sopra, per ogni norma, definizione, disciplina, e quant'altro attenga agli scarichi in pubblica fognatura – siano essi domestici o industriali (modifiche e aggiornamenti compresi) – si fa diretto riferimento al Regolamento emanato da Publiacqua S.p.A. ed ai relativi Allegati.

CAPO II - ZONE NON SERVITE DA PUBBLICA FOGNATURA: TRATTAMENTI DI REFLUI DOMESTICI O ASSIMILABILI

Art. 2. Obbligo di depurazione delle acque reflue

1. Tutti gli scarichi di acque reflue domestiche o ad esse assimilabili, prima di essere convogliati al ricettore finale, devono essere sottoposti a trattamento depurativo appropriato, così come definito dalla normativa regionale vigente in materia (D.G.R.T. 8 settembre 2008, n. 46/R).

2. In relazione a quanto sopra si specifica che gli impianti di raccolta e trattamento devono comunque obbligatoriamente essere adeguati alle disposizioni di cui al presente Regolamento per le seguenti tipologie di intervento:

- a) interventi che prevedano la realizzazione di nuovi sistemi di raccolta e smaltimento dei reflui;
- b) interventi che interessino il sistema di raccolta e smaltimento dei reflui esistente (ad es.: realizzazione di nuovi servizi igienici, incremento del numero di condotte di scarico, anche a parità di abitanti equivalenti, sostituzione di fosse biologiche con impianti di diversa tipologia);
- c) interventi che prevedano modifiche quali-quantitative dei reflui (ad es.: variazioni del numero di abitanti equivalenti di progetto).

Art. 3. Calcolo dell'utenza del sistema di depurazione e smaltimento

1. I sistemi di depurazione delle acque reflue devono essere dimensionati in funzione del numero di abitanti equivalenti (AE) serviti, così come definiti dalle normative vigenti, cui si rimanda (art. 2 L.R. 31 maggio 2006 n. 2).

Art. 4. Raccolta e smaltimento delle acque pluviali e/o meteoriche di dilavamento

1. Il ricettore finale dello scarico delle acque pluviali e/o meteoriche di dilavamento potrà anche essere diverso da quello previsto per le acque nere e saponose. Si dovrà prediligere, a tale riguardo, il ricorso a sistemi di accumulo e riutilizzo delle acque pluviali (ad esempio la rete duale, ecc.), ai fini del risparmio della risorsa idrica.

2. Le acque pluviali e/o meteoriche di dilavamento non potranno in alcun modo essere addotte al sistema di depurazione previsto per le acque nere e saponose. Dovrà pertanto essere

adottato un sistema separato di raccolta e smaltimento, che potrà raccordarsi a quello previsto per le acque nere e saponose solo a livello di un pozzetto di ispezione posto a valle dell'impianto di depurazione di queste ultime.

3. È fatto divieto assoluto di immettere nelle tubazioni o nei pozzetti delle acque pluviali acque reflue di qualsiasi altra natura.

Art. 5. Norme di buona tecnica relative alla realizzazione del sistema di depurazione e smaltimento reflui

1. Tutti i componenti del sistema di trattamento dei reflui dovranno essere opportunamente dimensionati in base al numero di abitanti equivalenti (AE) di progetto, risultare accessibili ed ispezionabili, ed essere sottoposti a periodici e adeguati interventi di manutenzione, in funzione del loro dimensionamento. In caso di installazione di impianto a fanghi attivi dovrà essere stipulato un contratto di manutenzione con ditta specializzata, finalizzato alla verifica delle funzionalità dell'impianto, che preveda interventi da effettuarsi con cadenza almeno annuale.

2. I fanghi originati dagli interventi di manutenzione dovranno essere gestiti come rifiuti, in conformità alla normativa vigente in materia.

3. Per il dimensionamento ed i criteri di progettazione dei trattamenti di depurazione si rimanda alla normativa di settore, con particolare riferimento al D.P.G.R.T. 8 settembre 2008 n. 46/R, alla L.R. 31 maggio 2006 n. 2, alla delibera del Comitato interministeriale del 4 febbraio 1977 nonché alle linee guida per il trattamento di acque reflue domestiche ed assimilate in aree non servite da pubblica fognatura emesse da ARPAT – Dipartimento provinciale di Firenze nel febbraio 2005.

4. Il comune valuterà l'adeguatezza degli impianti di trattamento diversi da quelli previsti dalle normative citate.

5. In fase di progettazione, dovranno essere scelti preferibilmente impianti a bassa tecnologia e basse necessità manutentive. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, dovranno essere scelti in ordine, qualora il contesto lo consenta, trattamenti secondari di:

- a) subirrigazione;
- b) trincea drenante;
- c) fitodepurazione;
- d) impianti a fanghi attivi;

6. A valle dell'impianto di trattamento secondario, qualsiasi sia la soluzione progettuale prescelta, ove esista uno scarico puntuale, dovrà essere previsto un pozzetto di ispezione, che consenta il prelievo di campioni di refluo depurato.

Art. 7. Contenuti della documentazione tecnica di progetto

1. Il progetto del sistema di depurazione e smaltimento dei reflui di cui al presente regolamento dovrà essere corredato da una relazione tecnica, da tavole progettuali e da una eventuale relazione geologica che illustri le motivazioni e la compatibilità della scelta proposta.

Relazione tecnica

2. La relazione tecnica deve fornire una descrizione dell'impianto di trattamento dei reflui, fornendo i dati progettuali di dimensionamento, lo schema a blocchi e per sub-irrigazione e fitodepurazione gli spaccati costruttivi, le disposizioni per una corretta gestione dell'impianto

allegando l'eventuale manuale d'uso e manutenzione; deve inoltre fornire una descrizione del corpo recettore, e del percorso che i reflui effettuano prima dell'immissione nello stesso, l'indicazione dello stato di efficienza delle fosse campestri eventualmente percorse dai reflui, l'indicazione della presenza di pozzi entro un raggio di 200 metri dal punto in cui le acque di scarico entrano in contatto con il suolo o dall'eventuale sistema di sub-irrigazione e, nel caso di scarico di acque reflue assimilate, le condizioni rispetto alle quali viene attestata l'assimilazione rispetto a quanto stabilito nell'allegato 2 al D.P.G.R.T. 8 settembre 2008 n. 46/R.

Relazione idrogeologica

3. Nel caso in cui lo scarico recapiti sul suolo oppure quando sia utilizzato un sistema di trattamento reflui che prevede la sub-irrigazione o comunque l'immissione degli stessi negli strati superficiali del sottosuolo, o in ogni caso in cui siano presenti pozzi per la captazione delle acque nel raggio di 25 metri dal punto in cui le acque reflue verranno a contatto con il suolo, nonché in caso di scarico in corpi idrici non significativi, è necessario allegare anche una relazione idrogeologica, firmata da tecnico abilitato, in cui si indichino le valutazioni sulla natura del terreno e sulla permeabilità dello stesso e si evidenzino le tecniche e gli accorgimenti che verranno adottati per evitare l'inquinamento delle falde idriche. Inoltre, qualora vi siano pozzi per uso potabile entro un raggio di 200 metri dal punto in cui le acque di scarico entrano in contatto con il suolo o dall'eventuale sistema di sub-irrigazione, la relazione dovrà evidenziare gli eventuali rischi di inquinamento della falda causati dai reflui scaricati.

4. La relazione, dopo essere entrata in merito alle caratteristiche geologiche generali dell'area di intervento e di un suo intorno significativo, dovrà analizzare le caratteristiche idrogeologiche del terreno (coefficiente di permeabilità, presenza o meno di una falda idrica superficiale) e le caratteristiche geomorfologiche e idrologiche dell'area (presenza o meno di forme riferibili a fenomeni di versante o erosivi, analisi della rete di drenaggio superficiale). Dovrà quindi verificare la compatibilità dell'impianto (in termini di soluzione progettuale prescelta, criteri di dimensionamento, caratteristiche costruttive, rispetto di vincoli e distanze di legge) in rapporto ai rischi potenziali di inquinamento, di insorgenza di problemi igienico-sanitari ed in relazione alla stabilità generale del versante.

Elaborati grafici

5. Gli elaborati grafici devono essere composti almeno da una corografia della zona, un estratto di mappa catastale, una planimetria di massima dell'edificio, con schema dell'impianto adottato, delle differenti canalizzazioni di smaltimento dei reflui domestici e pluviali, indicazione dei pozzetti di ispezione e campionamento ed una rappresentazione grafica del percorso dei reflui prima dell'immissione nel corpo recettore, con esatta indicazione del punto di scarico (con indicate le coordinate nel sistema Gauss-Boaga).

CAPO III - ZONE NON SERVITE DA PUBBLICA FOGNATURA: TRATTAMENTI DI REFLUI INDUSTRIALI

Art. 8. Scarichi industriali

Gli scarichi industriali dovranno essere sottoposti a sistemi di pretrattamento e trattamento secondo le disposizioni dell'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico come individuata dalla L.R. 31 maggio 2006 n. 2.